



CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO ITALIANO

PERSONA GIURIDICA RICONOSCIUTA CON D.P.R. 30 APRILE 1968 N. 770

RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI DEL CUSI (Videoconferenza, 15.12.2020)

Presenti alla seduta: Avv. Luigi Melica (Presidente), Avv. Enrico Bordi, Avv. Marco Treggi, Avv. Alberto Russo.

Oggetto: deferimento del prof. Michele Barbagallo

Il Collegio dei probiviri del CUSI nella seduta del 15.12.2020 ha adottato la seguente sentenza.

PREMESSO

che in data 12.1.2019, era pervenuta al CUSI una nota a firma del prof. Michele Barbagallo riguardante il comportamento del Commissario del CUS Catania, dott. Luigi Mazzone;

che tale nota era indirizzata anche alla Procura della Repubblica con la dizione *“per quanto di competenza”*;

che in data 30.10.2020 il Procuratore Federale, rilevata la violazione dell'art. 35 dello Statuto del CUSI, chiedeva la sospensione del prof. Michele Barbagallo per un periodo di sei mesi;

che il prof. Barbagallo, invitato a presentare deduzioni, in una mail pervenuta al CUSI in data 13.12.2020, eccepiva, a propria difesa, le seguenti argomentazioni: *“E' vero che nella mia denuncia appare fra i destinatari la Procura della Repubblica di Catania, come già comunicato per le vie brevi, l'invio non è mai avvenuto documentabile dalla posta entrante della Procura di Catania stessa e dalla non apertura di nessun fascicolo, atto dovuto, dallo stesso Ufficio. Si dichiara altresì che la lettera di denuncia inoltrata al CUSI si trattava di una prima stesura in cui compariva in indirizzo la Procura di Catania e che nella definitiva stesura, non ritenendo necessario e utile coinvolgere altri soggetti, si è cassato”*;

che, in particolare, l'argomento eccepito, secondo il quale la Procura della Repubblica non avrebbe acquisito la segnalazione in quanto non sarebbe stato

aperto alcun procedimento penale, non ha pregio, trattandosi di una circostanza che prescinde dalla condotta del prof. Barbagallo che ha comunque adito tale organo;

che anche il secondo argomento di difesa, ossia che lo stesso prof. Barbagallo avrebbe espunto, all'ultimo momento, dai destinatari della nota, la Procura della Repubblica, non è provato, né può essere credibile da parte del CUSI, in quanto, considerando che lo stesso CUSI è tra i destinatari della nota, il prof. Barbagallo avrebbe dovuto sollecitamente informare il CUSI di avere agito in tal senso, ossia di avere escluso, all'ultimo momento, la Procura della Repubblica dai destinatari;

che il CUSI apprende solo ora tale circostanza;

che l'art. 35 dello Statuto del CUSI stabilisce che *“gli affiliati al C.U.S.I. nonché i soci ed i tesserati ai C.U.S. si impegnano a non promuovere azioni legali con ricorsi alla magistratura ordinaria o amministrativa per fatti e controversie inerenti l'attività praticata all'interno della Federazione e dei C.U.S. federati”*;

che il comma 2 di tale articolo prevede la possibilità di adire la giustizia ordinaria ed amministrativa, previa richiesta espressa e motivata di una deroga al Consiglio Federale;

che tale procedura non è stata seguita dal prof. Barbagallo;

che la sanzione prevista dallo Statuto del CUSI avverso tali comportamenti è molto elevata potendo anche ricomprendere la radiazione dal CUSI o dal CUS federato;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il Collegio irroga al prof. Michele Barbagallo la sanzione della sospensione di mesi sei dalla data di notifica del presente atto.

Il Presidente del Collegio

Avv. Luigi Melica

